

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA**

**Sezione I Civile**

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1)Dott. Maria Pina Lazzara | Presidente       |
| 2)Dott. Marisa Salvo       | Consigliere rel. |
| 3)Dott. Anna Adamo         | Consigliere      |

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 831/2018 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 14.02.2022

**vertente tra**


**C.E.G. (Costruzioni Edili Generali s.r.l.** p.i. 01630400834 in persona dell' amministratore unico pro tempore Antonino Munafò elettivamente domiciliata in Messina Viae Europa is. 47 n.83 presso lo studio dell' avv. C. Spatafora , recapito professionale dell'avv. Corrado Correnti che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di appello;

**Appellante**

**e**

**Genovesi Pietro** nato a Barcellona P.G. il 25.06.1945 c.f. GNVPTR 45H25A6388L e **Genovesi Rosaria** nata a Barcellona P.G. il 9.11.1943 c.f. GNVRSR 43S49A6388O elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale





dell' avv. Benedetto Calpona che li rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;

### Appellati

**Oggetto:** appello avverso sentenza n.801/2017 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.in data 20.11.2017 e pubblicata in pari data.

**Conclusioni dei procuratori delle parti:** come da note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 in data 7.02.2022 per parte appellante ed in data 4.02.2022 per parte appellata.


### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20.11.2006 la C.E.G. Costruzioni Edili Generali s.r.l.( di seguito solo C.E.G.), premesso che in forza di contratto di permuta stipulato in data 1.02.1995 con i germani Genovesi Pietro e Rosaria aveva versato al Comune di Barcellona P.G., per conto e nell'interesse dei predetti ed in conseguenza dell'approvazione di un piano di lottizzazione relativo ad un terreno di proprietà dei detti permutanti , l'importo di euro 214.174,68 per spese di monetizzazione e quello di euro 11.850,02 per interessi, chiedeva emettersi decreto ingiuntivo .

Sosteneva, infatti, che a causa del mancato perfezionamento della permuta, sostituita da due contratti di appalto , come acclarato dal c.d. Lodo Tommasini, detti importi sarebbero dovuti rimanere a carico dei lottizzanti.

Avverso il decreto n. 252/2006 emesso dal Presidente del Tribunale adito i germani Genovesi Pietro e Rosaria proponevano opposizione, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del G.O. in conseguenza della





clausola compromissoria, contenuta nella scrittura di transazione del 26.02.2003 e deducendo nel merito, che in virtù degli accordi contrattuali inter partes (permuta dell'1.02.1995; scrittura del 31.07.2002; atto pubblico del 31.07.2002 e transazione del 26.02.2003) nessuna somma era da essi dovuta.

In particolare, sostenevano che i rapporti nascenti dalla scrittura privata del 1995 erano stati novati ed, infine, transatti con scrittura del 26.02.2003

Si costituiva la C.E.G., chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando l'improponibilità della domanda esercitata con il ricorso monitorio stante l'esistenza di clausola arbitrale; dichiarava inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle somme ingiunte a titolo di arricchimento senza causa avanzata dall'opposta; rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da quest'ultima, che condannava, infine, al pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza proponeva appello la C.E.G. s.r.l


Si costituivano in giudizio Genovesi Pietro e Rosaria, instando per il rigetto del gravame .

Con ordinanza del 22.11.2019, la Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. della proposta impugnazione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed.all'udienza del 14.02.2022– precisate le conclusioni come da note scritte ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 - la assumeva in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi .

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dai germani Genovesi ex art. 347 c.p.c. ( *rectius* 348 bis c.p.c. ), la cui infondatezza è evidenziata dal superamento del c.d. filtro di ammissibilità (v. ordinanza del 22.11.2019)





2.-Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 645 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 183 comma 5 c.p.c., e degli artt. 1552 e 2041 c.c. , per avere il primo decidente dichiarato l'inammissibilità della domanda di condanna dei Genovesi a titolo di indebito arricchimento al pagamento delle somme ingiunte, sul presupposto della sua diversità per petitum e causa petendi rispetto alla domanda avanzata con il ricorso monitorio.

Tale declaratoria, infatti, si poneva in contrasto con l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto poteva esercitare l'azione di ingiustificato arricchimento, ove tale esigenza sia nata dalle difese dell'opponente .

In ogni caso, la declaratoria di inammissibilità era in contrasto anche con l'indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la rivoluzionaria pronuncia d 12310/2015, secondo cui la modifica della domanda, purchè connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, poteva riguardare sia la causa petendi sia il petitum.


Ha dedotto l'appellante che, avendo controparte introdotto in giudizio ulteriori temi di indagine, richiamando, al di là della permuta del 1995, la scrittura e l'atto pubblico del 31.07.2002 nonché l'atto di transazione del 26.02.2003 e dedotto l'esistenza di una transazione novativa , essa opposta, non essendo stati provati i termini dell'invocato accordo transattivo e/o le reciproche concessioni, aveva eccepito l'ingiustificato arricchimento, non avendo ricevuto alcun bene di valore pari alle somme sborsate.

In difetto di prova del versamento di un controvalore rispetto alle somme pagate da essa opposta, il relativo importo andava restituito quanto meno a titolo di ingiustificato arricchimento.

Nessuna prova avevano, infine, fornito gli opposenti in merito al dedotto pagamento diretto di dette somme, che erroneamente il primo decidente aveva confuso con quelle inerenti la c.e. 360/01, che riguardavano non la lottizzazione ma la costruzione di un albergo e di un centro commerciale , i cui oneri risultavano richiamati nella scritture del 2003.

Firmato Da: LAZZARA MARIA PINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 51e54afd857b394d  
Firmato Da: SALVO MARISSA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 66c2abb82ecb745b65a63f22c4e5def2





3.- Con il secondo motivo di gravame, la società appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alle clausole nn. 2 e 7 della scrittura del 26.02.2003.

Al riguardo, ha rilevato che la domanda avanzata in sede monitoria non rientrava tra le controversie oggetto di detta scrittura, avendo ad oggetto le spese di monetizzazione relative alla lottizzazione, che sarebbero rimaste a carico della società solo ove la permuta fosse stata eseguita nei termini previsti e, dunque, solo a fronte del trasferimento alla società del lotto di terreno di mq. 12.409.

Nell'approfondire la questione della mancanza di collegamento tra la clausola n. 2 e l'oggetto del contendere, l'appellante ha pure evidenziato che, mentre gli oneri richiesti in sede monitoria erano stati pagati già nel 2001, la detta clausola poneva a carico del Munafò le "somme di urbanizzazione e costi di costruzione" dovuti a far data del 4.02.2003.


Si trattava, in particolare, non degli oneri di monetizzazione della lottizzazione, già eseguita e completata nel maggio 2000 (come emergeva dall'atto del 2002 in Notaio Di Bella), bensì delle somme relative al rilascio delle singole concessioni edilizie relative al lotto B (centro commerciale), acquistato da C.E.G. con atto del 31.07.2002, essendo stato il corpo A (albergo) trasferito dai Genovesi alla GE.PI.RO.

Ne conseguiva che la clausola arbitrale di cui al n.7 non poteva riguardare la monetizzazione della lottizzazione, non contenendo l'atto del 2003 eventuali reciproche concessioni nelle quali ricomprendere le somme ingiunte.

Tanto più che il terreno, che doveva costituire l'oggetto della permuta, era stato acquistato da C.E.G. s.r.l. con atto del 31.07.2002 per l'importo di euro 635.242,01 da potere dei sigg. Genovesi-Politi, figli degli oppositori cui nelle more era stato donato, mentre l'altro terreno (part. 1375 derivante dalla part. 184), richiamato nella scrittura del 26.02.2003 e che avrebbe dovuto integrare il controvalore dei costi di lottizzazione, era stato venduto a terzi in violazione dell'obbligo assunto in tale sede dai Genovesi.

4.- Con il terzo motivo di gravame, la società appellante ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. in





relazione all'oggetto della domanda e dei fatti costitutivi posti a fondamento della stessa e dell'art. 115 cp.c. per mancata ammissione delle prove richieste da essa opposta.

Richiamati i noti principi in materia di oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha obiettato che se gli oneri oggetto di causa fossero stati a carico della società, detto sacrificio avrebbe dovuto trovare una contropartita, che nella specie non era configurabile,

Ciò in quanto, come già esposto, il terreno che avrebbe dovuto compensare l'esborso risultava acquistato da potere dei sigg. Genovesi-Polito e pagato da essa opposta giusta atto del 31.07.2002, mentre l'altro terreno (part. 1375 derivante dalla part. 184), richiamato nella scrittura del 26.02.2003 e che avrebbe dovuto integrare il controvalore dei costi di lottizzazione, era stato venduto a terzi


In via gradata, l'appellante ha lamentato la mancata ammissione delle istanze istruttorie..

5.- Con l'ultimo motivo di gravame, la società appellante ha contestato la regolamentazione delle spese , che , attesa l'illegittimità ed ingiustizia della decisione, andavano poste a carico di controparte.

6.- Preliminare all'esame dei motivi di appello è la ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra le parti alla luce dei vari atti da essi stipulati.

Con scrittura privata dell'1.02.1995 i germani Genovesi, premessa l'approvazione di piano di lottizzazione urbanistica avente ad oggetto il terreno di loro proprietà sito in Barcellona c.da S. Antonio, cedevano, ciascuno in ragione del loro diritto di proprietà esclusiva, a Munafò Antonino parte dell'appezzamento di terreno di cui in premessa, avente estensione di mq. 12.409 , mentre il Munafò , in corrispettivo della detta cessione , si impegnava a realizzare in favore dei predetti Genovesi *"sul terreno oggetto della lottizzazione che ad essi residuerà il 18%, rifinito in ogni sua parte, della cubatura realizzabile su tutto il terreno..equivalente a due corpi di fabbrica"* contrassegnati dalla lettera A del progetto di massima. Il Munafò dichiarava di *"ben conoscere che... sono a suo totale carico gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria..."*





Con scrittura privata del 31.07.2002 tra Genovesi Pietro, che stipulava anche in nome e per conto della sorella Rosaria, ed il Munafò, premesso che i germani Genovesi, nell'esercizio della facoltà, che si erano riservati nella precedente scrittura del 95, avevano ceduto il terreno oggetto di permuta ai rispettivi figli; che costoro avevano, a loro volta, costituito la GE.PI.RO. s.r.l. alla quale avevano ceduto in comodato la parte del terreno su cui era stato realizzato il corpo A, si impegnavano, il Genovesi, ad effettuare il pagamento di "quanto in eccedenza realizzato", essendo stata prevista la realizzazione di un complesso alberghiero in luogo dei due fabbricati di cui alla precedente scrittura del 1995; la C.E.G., contrariamente a quanto previsto nel contestuale contratto di vendita stipulato con i germani Genovesi-Polito, a pagare "la Bucalossi e le altre spese di cui alla concessione edilizia e di direzione dei lavori";


Con atto di transazione del 26.02.2003 stipulato tra il Munafò, in proprio e nella qualità di amministratore unico della C.E.G. s.r.l. e Genovesi Pietro, in proprio ed anche per conto della sorella, i contraenti, premesse le scritture dell'1.02.1995 e del 31.07.2002, intendendo "definire..qualsivoglia forma obbligatoria di dare ed avere tra le stesse", convenivano, tra l'altro, con la clausola n. 2 che mentre "tutte le somme debende quale corrispettivo per gli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione sino alla data del 3.02.2003 erano a carico dei Genovesi, il Munafò si impegnavano, invece, a corrispondere le ulteriori somme dovute ali medesimi titolo a fard data del 4.02.2003. Con la clausola n.7 si stabiliva, invece, che "nella denegata ipotesi in cui dovessero sorgere controversie sull'interpretazione, attuazione e/o esecuzione della presente scrittura" queste sarebbero state devolute ad un Collegio arbitrale.

7.- Ciò posto, ritiene la Corte che l'appello sia infondato, pur dovendosi parzialmente dissentire dal percorso motivazionale seguito dal primo decidente.

E', infatti, corretta in diritto la censura dell'appellante in merito alla erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di indebito arricchimento.

Ed invero, come di recente affermato dalla Corte di Cassazione, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata





una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (Cass. 9633/2022)

Tale approdo è giustificato tanto da esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, quanto dall'assenza di apprezzabili ragioni che possano giustificare una differente disciplina dei poteri processuali delle parti fra i giudizi ordinari e quelli scaturenti da opposizione a decreto ingiuntivo, così da doversi riconoscere all'opposto lo stesso jus variandi che compete all'attore formale.


Sulla scorta di tali principi, deve ritenersi che, nella specie, pur essendosi gli oppositori limitati a chiedere il rigetto della domanda accolta con il decreto ingiuntivo, proponendo a tal fine di eccezioni in senso stretto (presenza di clausola compromissoria, mancata debenza delle somme ingiunte), la domanda di condanna a titolo di indebito arricchimento, tempestivamente formulata dalla società opposta con la comparsa di costituzione e risposta del 23.04.2007, fosse ammissibile in quanto riconducibile alla medesima vicenda processuale.

La domanda, inoltre, era incompatibile con quella proposta in sede di procedimento monitorio, così da escludere che le stesse potessero essere entrambe accolte.

In sede monitoria, infatti, il Munafò, agendo in forza della scrittura di permuta del 1995, aveva chiesto ingiungersi ai Genovesi il pagamento delle somme da lui versate in favore del Comune di Barcellona P.G. a titolo di spese monetizzazione (euro 214.174,68) e di interessi (euro 11.850,02), sul rilievo che tali importi fossero a carico dei proprietari.







Nel successivo giudizio di opposizione aveva, invece, chiesto il pagamento delle medesime somme per l'indebito arricchimento conseguito dalla controparte, che nessuna prestazione aveva eseguito nei propri confronti.

Ora, è noto che l'azione di indebito arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice anche d'ufficio deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito contro lo stesso arricchito od altra persona ( Cass. 26199/2017).


E poiché, nella specie, a fondamento dell'azionata pretesa creditizia, l'appellante ha assunto che la scrittura del 1995 era rimasta ineseguita, poiché il terreno la cui cessione doveva costituire la controprestazione a carico dei Genovesi era stato in realtà acquistato da potere dei signori Genovesi-Polito, cui nelle more era stato donato, è evidente che il Munafò avrebbe potuto far valere le proprie ragioni con l'azione contrattuale, fondata, cioè, sulla permuta di cui lamentava l'inadempimento.

Peraltro, come affermato dal primo decidente e neanche genericamente contestato dall'appellante, *“la C.E.G., qualora chieda il rimborso delle somme spettanti per avere sine causa pagato..... dovrebbe rivolgersi allo stesso suo legale rappresentante che nel 1995 si impegnò in proprio con i Genovesi a tenerli indenni dal pagamento di qualsiasi contributo relativo.”*

Tale argomentazione, che si traduce nell'implicito riconoscimento del difetto di legittimazione passiva dei Genovesi e che, come bene osservato dagli appellati, costituisce ragione idonea a sorreggere sul piano logico e giuridico il rigetto della domanda, non risulta impugnata dalla società appellante, che nessuna censura critica ha formulato al riguardo e le cui doglianze non si confrontano con tale ratio decidendi *in parte qua* della sentenza impugnata.

A tali argomentazioni, che risultano già idonee a confutare la tesi dell'appellante in merito alla fondatezza dell'azione di indebito arricchimento, va aggiunto che, come correttamente ritenuto dal primo decidente, la





clausola arbitrale di cui al punto 7 della scrittura del 2003 precludeva il ricorso all'autorità giudiziaria.

E' pacifico che – come affermato dall'appellante - la clausola n.2 della citata scrittura- concerneva *“gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione”* , piuttosto che le spese di monetizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria della lottizzazione del terreno Genovesi, oggetto della scrittura del 1995.

Senonchè, lo specifico richiamo nelle premesse dell'atto alle scritture private del 1995 e del 2002 e la manifestata intenzione delle parti di *“novare e regolare ogni residuo rapporto con la presente (scrittura) che prevale “ e di definire” qualsivoglia forma obbligatoria di dare ed avere intercorrente tra le stesse”* inducono a ritenere che anche i rapporti nascenti dalle precedenti scritture siano stati oggetto della detta transazione.

Poco conta in questa sede accertare la sussistenza delle reciproche concessioni oggetto della transazione, che la dalla società appellante posta in dubbio sul rilievo dell'avvenuto acquisto della porzione di terreno oggetto della permuta , rilevando, piuttosto, – come evidenziato dal primo decidente – *“la portata della clausola di cui al punto 7”*.


Per effetto di tale previsione contrattuale , le parti hanno convenuto di devolvere ad un collegio arbitrale tutte le controversie *“che dovessero insorgere sull'interpretazione, attuazione ed esecuzione della presente scrittura”*.

Devono, pertanto, ritenersi comprese nella competenza arbitrale tutte le controversie tra la C.E.G. s.r.l. ed i germani Genovese originate dalla scrittura de qua.

E poiché nella specie , la scrittura richiama espressamente l'atto del 1995, con cui il Munafò si è impegnato al pagamento della somme di cui si controverte , con la manifestata intenzione di novare e regolare ogni rapporto tra le parti, è corretta la contestata statuizione del primo decidente.

Ma ove pure rimanesse dubbio l'ambito applicativo della scrittura del 2003, la statuizione del primo decidente dovrebbe confermarsi, vertendo la controversia proprio sulla relativa interpretazione.





L'appello va, pertanto, rigettato, nessuna censura meritando la regolamentazione delle spese, che risulta conforme applicazione del principio di soccombenza.

Segue la condanna di parte appellante alla rifusione nei confronti di controparte delle spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione, secondo lo scaglione del dichiarato valore, dei parametri di cui al D.M. 55/2014.


Stante il rigetto del reclamo, ricorrono i presupposti per porre a carico della società appellante il pagamento del doppio contributo, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 831/2018, sull'appello proposto da C.E.G. (Costruzioni Edili Generali s.r.l. in persona dell'amministratore unico pro tempore Antonino Munafò avverso la sentenza n. 801/2017 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 20.11.2017 e pubblicata in pari data, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 3) condanna C.E.G. (Costruzioni Edili Generali s.r.l. in persona dello amministratore unico pro tempore Antonino Munafò alla rifusione in favore degli appellati delle spese di questo grado, che liquida in complessivi euro 9.515,00 per compensi (euro 2.835,00 per la fase di studio; euro 1.820,00 per quella introduttiva ed euro 4.860,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa ed iva;
- 4) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della società appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.





Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 17.06.2022

Il Consigliere est.

Il Presidente

dott. Marisa Salvo

dott. Maria Pina Lazzara

Arbitrato in Italia

